

COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VERIFICA DELLA
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
(Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

ESERCIZIO 2021

PREMESSA

In base all'art. 162, comma 6 del TUEL, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo, nonché volto a garantire un fondo di cassa finale non negativo. L'applicazione dell'avanzo o il recupero del disavanzo entrano dunque nel calcolo degli equilibri. In occasione dell'approvazione del preventivo è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. È possibile applicare al preventivo le quote accantonate nell'ultimo rendiconto approvato, solo a seguito dell'approvazione del prospetto sul risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. Per l'utilizzo della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione è necessario attendere l'approvazione del rendiconto della gestione.

Costituiscono voci rilevanti per l'equilibrio corrente i trasferimenti in conto capitale, il saldo negativo delle partite finanziarie e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati. Nelle partite finanziarie (Titolo V delle entrate e Titolo III delle uscite) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di partecipazioni, di concessione/riscossione crediti, i prelievi ed i versamenti da depositi. Poiché il saldo negativo di queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, nel bilancio armonizzato questo concorre all'equilibrio indicato all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000. Il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito ed al finanziamento degli investimenti. Tra le entrate correnti rientrano anche i contributi destinati al rimborso dei prestiti.

In conformità all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione deve prevedere, per tutte e tre le annualità:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria;
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria;
- l'equilibrio finale complessivo.

È necessario ricordare come il D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, abbia disposto, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'introduzione dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, attribuendo al responsabile del servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale disposizione estende inoltre il controllo sugli equilibri finanziari alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Occorre pertanto che, nel rispetto dei termini e delle disposizioni del regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi finanziari si attivino fin da subito ad effettuare le verifiche sulla gestione sia in conto residui sia in conto competenza, coinvolgendo tutti gli enti e le società partecipate, al fine di presidiare l'andamento della gestione ed evidenziare con tempestività agli organi competenti eventuali situazioni di squilibrio.

Per questo fine, notevole importanza assumono gli strumenti della pianificazione e del controllo di gestione appositamente previsti dall'ordinamento finanziario vigente, al fine di effettuare un controllo costante sullo stato di realizzazione delle previsioni inizialmente effettuate.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'organo consiliare ha una triplice finalità:

1. Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
2. Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
3. Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'adempimento, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La presente verifica si concretizza nel controllo degli equilibri di bilancio alla data del **16 luglio 2021**.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

LE VERIFICHE EFFETTUATE

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto concerne l'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'organo consiliare dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso, nonché all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

Per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del bilancio dell'ente, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, evidenziando la situazione contabile al **16 luglio 2021** e comprendendo nelle previsioni assestate la proposta di variazione al bilancio.

Nell'analisi condotta, si sono valutate distintamente le principali componenti gestionali del bilancio, ossia la gestione di competenza, la gestione dei residui, la gestione di cassa ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; per la gestione di competenza, in particolare, gli equilibri contabili di bilancio sono stati approfonditi scomponendo il dato nelle sue principali componenti, ovvero il bilancio di parte corrente, il bilancio di parte investimenti ed i servizi per conto terzi e partite di giro.

LA GESTIONE DI COMPETENZA

La prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La situazione di bilancio dell'ente si presenta come segue:

Classificazione entrate	Previsione iniziale	Previsione attuale	Accertato attuale	Proiez. accertato al 31 dicembre	Scostamento prev./proiez.
Avanzo di amministrazione applicato	€ 13.805,81	€ 161.539,73			
Fondo pluriennale vincolato	€ -	€ 366.680,72			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.405.300,00	€ 1.448.041,00	€ 912.092,08	€ 1.448.041,00	€ -
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 95.000,00	€ 121.697,61	€ 84.338,87	€ 121.697,61	€ -
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 314.000,00	€ 359.900,00	€ 191.120,31	€ 359.900,00	€ -
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 685.000,00	€ 740.000,00	€ 254.687,86	€ 740.000,00	€ -
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -		€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione Prestiti	€ -		€ -	€ -	€ -
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 172.717,99	€ 172.717,99	€ 487.282,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 3.473.105,81	€ 4.157.859,06	€ 1.614.957,11	€ 2.842.356,60	

Classificazione Spese	Previsione iniziale	Previsione attuale	Impegnato attuale	Proiez. impegnato al 31 dicembre	Scostamento prev./proiez.
Disavanzo di amministrazione	€ 50.000,00	€ 31.127,50			
Titolo 1 - Spese correnti	€ 1.762.105,81	€ 2.068.962,68	€ 1.293.190,84	€ 1.954.434,18	€ 114.528,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 659.000,00	€ 1.055.768,88	€ 361.330,86	€ 1.055.768,88	€ -
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso prestiti	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 20.745,68	€ 42.000,00	€ -
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ -	€ -	€ 300.000,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 660.000,00	€ 660.000,00	€ 172.717,99	€ 172.717,99	€ 487.282,01
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 3.473.105,81	€ 4.157.859,06	€ 1.847.985,37	€ 3.224.921,05	

BILANCIO DI PARTE CORRENTE

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Prima di analizzare le singole componenti delle entrate tributarie, bisogna premettere che le repentine modifiche alla disciplina tributaria degli enti locali hanno portato negli ultimi anni notevole “instabilità” a questa parte del bilancio, che in passato era caratterizzata da forte autonomia e da un elevato grado di governabilità. Si riporta di seguito una breve analisi delle principali entrate:

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).

L’imposta è attualmente dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’imposta ha solo successivamente offerto una definizione di gettito stabile a causa delle continue e profonde modifiche normative che si sono susseguite negli anni, che hanno portato a:

- l’esclusione dall’imposizione le abitazioni principali e le relative pertinenze (tranne quelle “di lusso”), i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del richiamato D.L. 201/2011 (dal 2014), mentre per le abitazioni concesse in comodato (con contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale opera soltanto una riduzione del 50% della base imponibile;
- l’esclusione dall’imposizione dei terreni agricoli, anche non coltivati, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (dal 2016), i quali erano già stati beneficiari dal 2014 di una manovra agevolativa consistente nella revisione del moltiplicatore di calcolo;
- la riserva allo Stato del gettito IMU ad aliquota base derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli posseduti dai comuni e che insistono sul proprio territorio (dal 2013).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI, disponendo di fatto l’assorbimento della TASI nell’IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa Legge n. 160/2019.

Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato da ANCI ed IFEL, rimuovendo un’ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale

immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.

La previsione di gettito stimata per l'anno 2021 è pari ad Euro 705.000,00, in considerazione dell'aumento delle aliquote disposto con apposita delibera: la previsione risulta adeguata in funzione del dato storico dei versamenti (intesi come sommatoria di IMU e TASI) e delle stime di gettito ministeriali, tenendo conto che la posta di bilancio risulta iscritta al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari al 22,43% del gettito IMU stimato ad aliquote base.

La complicata situazione economica connessa al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende doveroso da parte dell'ente un puntuale e costante monitoraggio dell'entrata nel corso dell'anno.

Attività di recupero dall'evasione tributaria

L'importo iscritto a bilancio a titolo di previsione per emissione di avvisi di accertamento IMU e TASI risulta sufficientemente in linea con quanto prodotto finora e con ciò che si stima di realizzare nella restante parte dell'anno.

La previsione di gettito stimata per l'anno 2021 è pari ad Euro 55.000,00 per IMU-TASI ed Euro 6.000,00 per la TARI: l'ufficio tributi sarà impegnato nei prossimi mesi alla verifica delle posizioni ancora in sospeso, nell'ottica di rispettare l'obiettivo assegnato.

Addizionale comunale all'IRPEF

L'amministrazione comunale ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF con aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di legge, con applicazione di una fascia di esenzione per i redditi fino a Euro 12.000,00 annui. La base imponibile utilizzata per la previsione del gettito è stata recuperata dal Dipartimento delle Finanze e la previsione di bilancio è quantificata in Euro 125.000,00. Tale previsione risulta diminuita di Euro 20.000,00 rispetto al dato storico delle riscossioni, pari a circa Euro 145.000,00, in quanto compensata con la previsione di entrata stimata a titolo di Fondo funzioni fondamentali per l'anno 2021.

Analogamente a quanto detto per l'IMU, la situazione emergenziale tutt'ora in corso che ha caratterizzato l'anno precedente ha provocato una contrazione dei redditi delle persone fisiche, ad oggi difficilmente quantificabile, ma che rende indispensabile un costante e prudente monitoraggio dell'entrata nel corso dell'anno.

TARI (Tassa sui Rifiuti)

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) quale tributo facente parte, insieme all'Imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo

anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

Nel bilancio comunale è prevista l'entrata a titolo di TARI, in forma tributaria, pari a Euro 187.035,00, al netto dell'addizionale TEFA di competenza provinciale, e delle agevolazioni applicate alle utenze sulla base del contenuto dell'art. 6 del D.L. 73/2021 (sostegni-bis), nonché la voce di spesa per l'appalto del servizio di igiene urbana, svolto da SERIT Srl e dal Consorzio di Bacino Verona 2 Quadrilatero.

Fondo di solidarietà comunale

A seguito della soppressione della quasi totalità dei trasferimenti erariali, ad eccezione del "contributo sviluppo investimenti" contabilizzato al titolo II dell'entrata, le entrate del Comune derivanti dal federalismo fiscale vengono ora contabilizzate al titolo I del bilancio e vengono rappresentate, a decorrere dal 2013, da un'unica voce denominata "Fondo di solidarietà comunale".

La quantificazione della spettanza ha subito una complessa ed articolata evoluzione nel corso degli anni, essendo stata utilizzata per compensare, come conguaglio a saldo zero, i maggiori o minori introiti tributari derivanti da disposizioni statali, quali il differente criterio di ripartizione del gettito IMU tra Comune e Stato disposto nel 2013, le perdite di gettito IMU e TASI derivanti dalle esenzioni introdotte nel 2016 (principalmente le prime case ed i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP).

Oltre a questo la spettanza è stata oggetto di revisioni per effetto delle due *spending review*, dalle variazioni al plafond complessivamente destinato, nonché dal graduale e non ancora concluso processo di quantificazione del riparto con i criteri perequativi (fabbisogno standard), in luogo dei trasferimenti storici di ciascun ente.

La Legge n. 160/2019 ha incrementato il Fondo di solidarietà comunale, rispetto al plafond del 2019, per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni di euro per il 2021, 300 milioni di euro per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.

La previsione iscritta a bilancio per il 2021 è stata riportata dall'assegnazione del Ministero dell'Interno pubblicata sul portale della Finanza Locale, di seguito riportata:

A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2021		
A1	Quota 2021 per alimentare il F.S.C. 2021, come da DPCM in corso di perfezionamento.	142.416,20

B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2021 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni		
B1-B5 del 2020	F.S.C. 2020 calcolato su risorse storiche.	340.654,80
B2	Integrazione 2021 effetto aggiornamento agevolazione enti terremotati su riduzione 1200 mln; art. 1, comma 436-bis, L. 190 del 2014.	414,54
B3	Attribuzione compensativa da correzioni puntuali 2020.	-9,83
B4	F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche (B1 + B2 + B3).	341.059,51

B5	Quota F.S.C. 2021 pari al 45% di B4, assegnata ai comuni delle 15 regioni a statuto ordinario sulla base delle risorse storiche.	153.476,78
B6	Quota del 55% di B4 accantonata per costituire il fondo da ripartire ai sensi dell'art.3 del DPCM in corso di perfezionamento.	187.582,73
B7	Quota F.S.C. 2021 55% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità fiscale 2021.	16.279,17
B8	Totale F.S.C. 2021 spettante da risorse storiche e perequazione (B5 + B7).	169.755,95

QUOTE COMPENSATIVE		
B9		
B10		
B11		
B12		
B13		

C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.

C1	Ristoro abolizione T.A.S.I. abitazione principale.	50.868,80
C2	Ristoro agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).	1.135,59
C3	Ristoro agevolazione I.M.U. terreni.	0,00
C4	Assegnazione 80 mln "Gettito riscosso - T.A.S.I. ab. Princ. 1 %" art.1, comma 449, lettera b, L.232 del 2016.	1.442,89
C5	Quota F.S.C. 2021 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).	53.447,28
C6	Rettifica 2021 per abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini.	-31,02
C7	F.S.C. 2021 spettante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro T.A.S.I. Inquilini (C5 + C6).	53.416,26

D1	Totale F.S.C. 2021 (B8+C7).	223.172,21
D2	Correttivo art.1, comma 450, L. 232 del 2016.	0,00
D3	Correttivo art.1, comma 449, lettera d-bis, L. 232 del 2016.	6.601,13
D4		
D5	Totale F.S.C. 2021 compreso correttivi e contributo piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4).	229.773,34

D6	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016.	4.825,35
D7	Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016.	41.749,41
D8	Totale F.S.C. 2021 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).	276.348,10
D9	Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2021 (da detrarre).	394,51
D10	Totale F.S.C. 2021 spettante al netto dell'accantonamento (E8 - E9).	275.953,59

Altre componenti di calcolo della spettanza 2021		
E1	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7, comma 31 Sexies, DL. 78 del 2010).	In corso di quantificazione

Titolo II – Trasferimenti correnti

Per quanto riguarda i trasferimenti statali, si ribadisce che da diversi anni è in corso una significativa riduzione sostanziale a fronte di un sempre più rilevante trasferimento di competenze; rimangono classificati al titolo II dell'entrata soltanto i trasferimenti erariali non fiscalizzati quali i trasferimenti compensativi per la perdita di gettito tributario da manovre fiscali, quali il contributo da stima gettito ICI 2009-2010 (art. 3, co. 3, DPCM 10 marzo 2017), il contributo da minor gettito IMU sugli immobili delle attività produttive ed il contributo da minor gettito addizionale IRPEF. Il "contributo sviluppo investimenti", legato alla durata del piano di ammortamento di alcuni mutui accesi per il servizio idrico integrato, si è ormai esaurito.

Oltre a ciò, l'anno 2021 vede il riconoscimento di alcuni contributi straordinari, finalizzati al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, integrato dall'art. 1, comma 822 della Legge n. 178/2020, come successivamente modificato dall'art. 23 del D.L. 41/2021, e pari per il 2021 a 1.350 mln di euro complessivi per i Comuni; il fondo ha la finalità di ristorare le minori entrate e le maggiori spese sostenute dai Comuni per effetto dell'emergenza epidemiologica;
- un Fondo per agevolazioni TARI, pari a 600 mln di Euro complessivi, istituito dall'art. 6 del D.L. 73/2021 e finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI;
- un Fondo di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, pari a 500 mln di Euro complessivi, istituito dall'art. 53 del D.L. 73/2021;
- un Fondo per il ristoro dei mancati introiti derivanti dall'esenzione della seconda rata IMU per il 2020, relativamente agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività economiche indicate dal D.L. 137/2020, pari a 48,169 mln di euro per i Comuni;
- un Fondo per il ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonerazione, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, del pagamento di alcuni canoni di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, pari ad 247,5 mln di euro per i Comuni.

Da segnalare inoltre l'iscrizione di entrate relative a contributi dalla Regione (sistema integrato di educazione), dall'U.L.S.S. o da altri Comuni per finalità socio-assistenziali.

Titolo III – Entrate extratributarie

Questo titolo riguarda le entrate derivanti dai servizi comunali e proventi diversi. Si tratta di una serie numerosa di capitoli che per la maggior parte presentano previsioni limitate e che, quindi, rivestono una relativa importanza ai fini degli equilibri generali di bilancio.

Minori accertamenti delle entrate extra-tributarie, derivano da una diversa modalità di accertamento; per la maggior parte dei servizi, ad esempio, mentre la spesa viene impegnata

all'inizio dell'esercizio finanziario a seguito di gare d'appalto già aggiudicate, le entrate vengono accertate a seguito dell'erogazione del servizio.

Proventi dalla vendita di servizi

Le entrate dalle tariffe dei servizi, tra i quali i c.d. servizi a domanda individuale, presentano un andamento in linea con le attese, tenendo conto di alcune peculiarità legate all'emergenza da Covid-19.

Proventi dai beni dell'ente

Le entrate di questa categoria sono principalmente costituite da locazione di aree e fabbricati, dalle concessioni cimiteriali, dal nuovo canone unico patrimoniale (che sostituisce le vecchie COSAP, imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni) e da altri proventi di natura patrimoniale.

Trattandosi quasi interamente di entrate fisse e relative a situazioni contrattualizzate, non vi sono particolari correzioni da apportare, fatto salvo i riflessi derivanti dai minori introiti da canone unico patrimoniale legate al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Titolo I – Spese correnti

La verifica degli equilibri di bilancio è effettuata con particolare riferimento all'entrata. La normativa contabile non consente infatti l'assunzione di impegni di spesa in assenza della copertura finanziaria (per non generare "debiti fuori bilancio"), evitando così che si possano verificare squilibri derivanti dalla parte spesa del bilancio.

Considerato che la presente verifica non deve portare necessariamente ad un "assestamento definitivo" del bilancio, in questa fase non si ritiene necessario verificare le singole voci di bilancio suddivise per singoli capitoli di spesa ma si ritiene sufficiente verificare la spesa corrente per grandi aggregati, rinviando ad appositi atti di variazione di bilancio l'individuazione delle necessità o delle eccedenze sui singoli capitoli di spesa.

Le previsioni sono da ritenersi adeguate in base a ciò che si stima di impegnare nel corso dell'annualità, in funzione dei servizi in essere e delle iniziative che alla data attuale l'amministrazione ha previsto di realizzare nel corso dell'esercizio.

Macroaggregato	Previsioni iniziali	Previsioni attuali	Impegnato attuale
101 - Redditi da lavoro dipendente	€ 379.400,00	€ 467.930,26	€ 336.470,10
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 28.800,00	€ 37.526,11	€ 27.915,99
103 - Acquisto di beni e servizi	€ 1.083.155,81	€ 1.247.934,01	€ 782.045,50
104 - Trasferimenti correnti	€ 110.500,00	€ 120.000,00	€ 87.461,00
105 - Trasferimenti di tributi (solo Regioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
106 - Fondi perequativi (solo Regioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
107 - Interessi passivi	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 9.770,39
108 - Altre spese per redditi da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 6.400,00	€ 16.187,00	€ 5.080,56
110 - Altre spese correnti	€ 134.650,00	€ 160.185,30	€ 44.447,30
TOTALE	€ 1.762.105,81	€ 2.068.962,68	€ 1.293.190,84

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La previsione iscritta a bilancio a titolo di FCDE risulta correttamente quantificata in funzione degli stanziamenti di entrata a cui essa è riferita.

Il calcolo del Fondo, per le voci assoggettate, è stato effettuato separatamente a livello di capitolo e non di categoria o tipologia, con il metodo della media semplice dei totali, integrando le riscossioni in c/competenza con le riscossioni in c/residui avvenute nel primo anno successivo.

Lo stanziamento a titolo di FCDE è attualmente previsto nella misura di Euro 38.000,00 per il 2021, Euro 42.200,00 per il 2022 ed Euro 42.400,00 per il 2023.

Titolo IV – Rimborso di prestiti

Le previsioni sono in linea con le quote capitali delle rate mutuo previste a rimborso nella presente annualità, in base ai piani di ammortamento in essere.

BILANCIO DI PARTE CAPITALE

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale

Questo titolo è costituito essenzialmente da proventi per alienazione di beni patrimoniali, contributi in conto capitale dallo Stato, da altri Enti o da privati, nonché dai proventi dal rilascio di permessi di costruire.

Trattandosi di somme vincolate o comunque tassativamente destinate a investimenti, le spese vengono attivate solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata, pertanto con la corretta applicazione della norma non vi è possibilità di creare un disavanzo di gestione.

Titolo VI – Accensione di prestiti

Non risulta iscritta a bilancio alcuna previsione di accensione di prestiti.

Titolo II – Spese in conto capitale

Gli stanziamenti e le voci di spesa presenti sono conformi a quanto l'amministrazione intende realizzare, nonché a quanto riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche, le quali vengono attivate, come già detto sopra, solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata.

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le voci di entrata e di spesa vengono sempre attivate per pari importo e limitatamente alle fattispecie previste dalla vigente normativa ed in base al nuovo principio contabile applicato.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale e previo parere dell'Organo di revisione economico finanziario al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della

contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritto tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

I numerosi atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno ridotti considerevolmente lo stock di residui passivi ed attivi presenti nel bilancio e precisamente, ridefinendolo al 31.12.2020 nei seguenti valori:

- Totale residui attivi Euro 804.089,20
- Totale residui passivi Euro 1.073.925,18

Alla data attuale, non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'EQUILIBRIO GENERALE DI COMPETENZA

L'art. 1, commi 819-826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno quindi utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

A decorrere dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (comma 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, comma 13 della Legge n. 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Si ricorda infine che, con il D.M. 1° agosto 2019, sono stati introdotti i nuovi equilibri di competenza, in attuazione del comma 821 della Legge n. 145/2018: gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, vengono sostanzialmente aggiornati prevedendo anche l'esposizione delle risorse accantonate e vincolate generate da risorse di competenza e destinate a confluire nel risultato di amministrazione, nonché dalle variazioni positive e negative agli accantonamenti (principalmente l'FCDE).

Tale modifica ha avuto pieno effetto dal Rendiconto della gestione 2020.

Si propongono di seguito gli equilibri di bilancio assestati del Bilancio di previsione 2021-2023:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.321.964,68		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	96.911,84	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	31.127,50	31.127,50	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.929.638,61 0,00	1.686.400,00 0,00	1.635.600,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.068.962,68 0,00 38.000,00	1.628.172,50 0,00 42.200,00	1.612.500,00 0,00 42.400,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	42.000,00 0,00 0,00	27.100,00 0,00 0,00	23.100,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-115.539,73	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	115.539,73 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)				
O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	46.000,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	269.768,88	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	740.000,00	410.000,00	310.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.055.768,88 0,00	410.000,00 0,00	310.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

L'EQUILIBRIO DI CASSA

L'equilibrio di cassa riferito al primo esercizio del bilancio di previsione triennale, è valutato in termini di rispetto del vincolo del fondo di cassa presunto al 31/12 non negativo, a norma dell'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000. Il vincolo risulta rispettato.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato di amministrazione 2020 è così rappresentato:

Risultato di amministrazione complessivo	€ 685.447,98
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 233.369,05
Fondo perdite società partecipate	€ -
Fondo rischi contenzioso	€ 223.926,12
Altri accantonamenti	€ 17.255,92
Totale parte accantonata	€ 474.551,09
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 253.989,89
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 19.162,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ -
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ -
Altri vincoli da specificare	€ -
Totale parte vincolata	€ 273.151,89
Parte destinata agli investimenti	€ -
Totale parte destinata	€ -
Totale parte libera	-€ 62.255,00

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è stato correttamente quantificato in sede di Rendiconto della gestione 2020 sulla base della capacità di riscossione di ciascuna entrata assoggettata, come disposto dalla normativa vigente.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non fa supporre la generazione di squilibri della gestione residui, confermando l'adeguatezza dell'accantonamento ad FCDE.

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti.

CONCLUSIONI

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia pertanto quanto segue:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, garantendo un fondo di cassa finale presunto non negativo (art. 162, comma 6 del TUEL);

- la completa destinazione delle entrate da permessi di costruire al finanziamento di spese in conto capitale;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

La situazione di bilancio verrà comunque attentamente monitorata anche nella restante parte dell'esercizio, con particolare riguardo a:

- i versamenti tributari, con particolare riguardo alle ripercussioni dell'emergenza epidemiologica sui gettiti dell'IMU e dell'addizionale IRPEF;
- l'evoluzione della normativa in tema di trasferimenti erariali;
- l'andamento delle entrate tributarie ed extratributarie in genere, con particolare riguardo ai minori introiti che possono generarsi a causa dell'emergenza Covid-19;
- l'andamento degli accertamenti e degli incassi per le voci di entrata assoggettate al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la situazione dei residui attivi, con riferimento all'andamento delle riscossioni ed alla sopraggiunta inesigibilità o insussistenza degli stessi.

Si precisa che, alla luce del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche per il 2021, l'ente nei prossimi mesi presterà particolare attenzione al monitoraggio delle poste di entrata e di spesa, al fine di intercettare prontamente potenziali problematiche che possano minare il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Per quanto attiene la gestione dell'esercizio 2021, allo stato attuale e per quanto di conoscenza è possibile dare atto che la situazione degli equilibri finanziari dell'ente risulta salvaguardata e che non si rende necessario alcun intervento di riequilibrio.

Rivoli Veronese (VR), 16.07.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Giuliana Zocca